



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale =8= del =2013=, proposto da:
C.S.I. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Piergiorgio **Mazzuoccolo** e
Giovanbattista Ferillo, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in
Pescara, via Lo Feudo 1;

contro

MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro
di Pescara, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale,
domiciliata in L'Aquila;

per l'annullamento

del verbale di ispezione n. 3/09-20-46 e del relativo provvedimento di sospensione
dell'attività imprenditoriale del 25 ottobre 2012, con cui il funzionario ispettivo
della Direzione Territoriale del Lavoro di Pescara ha sospeso l'attività

imprenditoriale della società ricorrente per presunta irregolarità relativa ad impiego di personale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il cons. Dino Nazzaro;

valutato l'art. 74 cod. proc. amm.;

Va primariamente osservato come la cognizione del G.A. è limitata al provvedimento di sospensione del 25.10.2012, atteso che per il contenuto del verbale ispettivo sussiste la giurisdizione del G.O., cui compete ogni accertamento materiale.

L'Amministrazione, con relazione dell'11.1.2013, prot. n. DPL_PE/0000949/MAQ002.AA001, depositata in data 21.1.2013, ha attestato l'avvenuta revoca del provvedimento di sospensione dell'attività, a seguito della regolarizzazione delle posizioni lavorative.

Il ricorso, per tale aspetto, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

--dichiara il difetto di giurisdizione per l'impugnativa del verbale ispettivo n.3/09-20-46;

--dichiara la IMPROCEDIBILITA' del ricorso in relazione all'atto di sospensione dell'attività, in quanto revocato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)